

## APE in ritardo, per ora sanzione solo dell'Ordine

In caso di ritardi nell'invio dell'attestato la sanzione scatterà nel momento in cui, in caso di accertamenti, si scopra il mancato invio al catasto regionale

**Mercoledì 21 Maggio 2014**

In pratica sul ritardo d'invio dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) la sanzione scatterà nel momento in cui, in caso di accertamenti, si scopra il mancato invio al catasto regionale.

E' quanto viene indicato in Regione Campania, in risposta a una richiesta di chiarimenti sulle sanzioni sugli errori e sull'invio degli APE oltre i 15 giorni, presentata dall'istituto Casacerta. Ricordiamo che dai controlli effettuati in Campania sugli Ape inviati, è emersa la presenza di un cospicuo numero di errori di tipo omissivo ([LEGGI TUTTO](#)).

L'ufficio competente della Regione Campania ha evidenziato che c'è una diffusa superficialità dei tecnici nel prendere seriamente in considerazione l'importanza di questo documento, che ha valore di atto pubblico. La corsa al ribasso sul prezzo va a discapito della qualità del documento finale, fino a creare atti formalmente errati e falsi nei casi peggiori (molti).



### La normativa sulle sanzioni

Sulle sanzioni in genere si fa riferimento alla normativa nazionale 192/2005 e s.m.i così come modificata dall'art. 12 della legge 90/2013:

#### Art. 15. Sanzioni

(articolo così sostituito dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013)

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

### **Vulnus normativo**

Dunque, ci sono sanzioni per gli errori e per la mancata presentazione, ma nel caso di ritardo di presentazione manca una specifica nella normativa nazionale: gli Ordini possono sanzionare, ma rimane il vulnus normativo.

Per quanto riguarda il mancato invio al catasto, in caso di accertamento per il non invio c'è per il momento solo la segnalazione all'Ordine che sanzionerà secondo regole proprie i comportamenti dei propri iscritti, mentre per i non iscritti agli Albi e Ordini si vedrà.